Città di
Reggio Calabria

VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 71 del 19/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno 19 del mese di aprile duemilaventuno alle ore 18,30 e ss., con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
SINDACO	FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE
VICESINDACO	PERNA ANTONIO	PRESENTE
ASSESSORE	ALBANESE ROCCO	PRESENTE
ASSESSORE	BRUNETTI PAOLO	PRESENTE
ASSESSORE	CALABRO' IRENE VITTORIA	PRESENTE
ASSESSORE	CAMA MARIANGELA	ASSENTE
ASSESSORE	DELFINO DEMETRIO	PRESENTE
ASSESSORE	MURACA GIOVANNI	ASSENTE
ASSESSORE	PALMENTA GIUSEPPINA	PRESENTE
ASSESSORE	SCOPELLITI ROSANNA	PRESENTE

Si dà atto che la seduta si svolge in modalità mista: l'Assessore Scopelliti è presente in videoconferenza

Presiede il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Riva

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 del 19/04/2021
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 119 del 19/04/2021 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00

DELIBERA

- di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

- di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso informa palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma–del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Giuseppe Falcomatà	**dott.ssa Maria Riva**

a seguire testo della proposta di delibera

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

Città di
Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. **119** del **19/04/2021**

SETTORE : **TRIBUTI**

SERVIZIO :

DIRIGENTE / P.O.: **Francesco Consiglio**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Maria Morabito**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- l'art. 1, cc. 738-783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 160/2019;

Richiamati i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU ed in particolare quelle applicabili a:
- Abitazione principale;
- Fabbricati ad uso strumentale;
- fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Terreni agricoli;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Immobili diversi dall'abitazione principale;

Richiamato, inoltre**,** il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";*

Verificato:
- che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- che l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 dispone il differimento al 30 aprile 2021il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse specifiche facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;
- il decreto ministeriale previsto dal comma 756 dell'art. 1 della L: 160/2019 non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati negli anni precedenti

Rilevato che sono esenti:
- ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità' non commerciali delle attività' previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto:
- l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;
- l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:
"*48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà* **(…)"**;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:
<u>Stato</u>: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto:
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
"*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;*
- l'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";
-."

Richiamata la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(…) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";
Ritenuto pertanto di determinare, per l'anno 2021, aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	**6,00 ‰**
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	**10,6 ‰**
Unità abitativa concessa in comodato a parenti entro il primo grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente (riduzione 50% base imponibile)	**10.6 ‰**
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431- aliquota base-	**8.6 ‰**

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	**10.6 ‰**
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	**10.6 ‰**
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	**10.6 ‰**
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	**10.6 ‰**
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	**10.6 ‰**
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	**10.6 ‰**
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	**10.6 ‰**
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	**10.6 ‰**
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	**10.6 ‰**
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	**2,50 ‰**
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	**1,00 ‰**
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	**1,00 ‰**
Aree fabbricabili	**10.6 ‰**
Terreni agricoli	**esenti**
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	**esenti**
Detrazione per abitazione principale	**€ 200,00**
Detrazione Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP	**€ 200,00**

2. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, le aliquote IMU per l'anno 2021 così come declinate nella precedente tabella,
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.